

Legge regionale 25 febbraio 2000 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

CAPO III

*COMANDI DI PERSONALE E ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/1996*

Art. 16

(Comandi di personale)

1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale, ai conseguenti nuovi adempimenti, l'Amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dieci unità.

2. I comandi previsti dal comma 1 sono disposti ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge regionale 53/1981.

Art. 17

(Assunzioni di personale a tempo determinato. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 20/1996)

1. Per le finalità previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di quindici unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, sei con profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico e tre con profilo professionale di consigliere programmatico statistico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole <<per un numero massimo di 73 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 12 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 5 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico>> sono sostituite dalle parole <<per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico>>.